

## I TEMI: IVA: FATTURA ELETTRONICA, IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE

### 01. NOZIONE

Come noto il **DPR 26 ottobre 1972, n. 633** ha introdotto e disciplinato **l'imposta sul valore aggiunto (IVA)**.

La **Legge di Bilancio 2018** ha introdotto l'**obbligo diffuso** della **fatturazione elettronica** sia nelle **relazioni commerciali tra soggetti passivi Iva privati** (aziende e professionisti con P.Iva) sia **verso i consumatori finali**.

Dal **1° gennaio 2019** per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono **emesse esclusivamente fatture elettroniche** utilizzando il Sistema di Interscambio (**SdI**) e secondo il formato XML già in uso per la FatturaPA.

In questa scheda ci occupiamo dell'imposta di bollo gravante sulle fatture precisando che il nuovo adempimento non ha comportato alcuna modifica della normativa previgente.

### 02. L'IMPOSTA DI BOLLO SULLA FATTURA PER SOGGETTI IVA

L'**imposta di bollo** è disciplinata dal **DPR 642/72** in **vigore dal 1° gennaio 1973**. La **Tabella B dell'articolo 6 stabilisce un regime di esenzione** assoluta dall'imposta di bollo se le fatture e gli altri documenti riguardano il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate all'IVA, per tali documenti, qualora non risulti evidenziata l'IVA, si applica l'esenzione solo se gli stessi contengono l'indicazione che si tratta di documenti emessi *"in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto"*.

Ulteriori norme prevedono specifiche esenzioni dall'imposta di bollo, pertanto **risultano estranee all'imposta** le fatture relative:

ad operazioni intracomunitarie;  
a cessioni all'esportazione, dirette o triangolari;  
a scambi tra organi della Pubblica Amministrazione.

Qualora invece la fattura riguardi corrispettivi **non assoggettati ad IVA** l'imposta di bollo si applica *"nella misura vigente al momento in cui se ne fa uso"*.

Ne ricaviamo che, nel caso di fatture senza l'applicazione dell'IVA, è dovuta **l'imposta di bollo nella misura di 2,00 euro** se il **documento è superiore alla somma di 77,47 euro**.

### 03. FATTURE ASSOGGETTATE AD IMPOSTA DI BOLLO

Detto quanto sopra appare possibile stilare un elenco delle fatture che **devono scontare l'imposta di bollo sempre se superiori a 77,47 euro**:

fatture dei soggetti nel regime dei minimi;  
fatture dei soggetti nel regime forfettario;  
fatture per operazioni fuori campo IVA (assenza del requisito oggettivo);  
fatture per operazioni fuori campo IVA ai sensi degli artt. 7/7-septies (assenza del requisito di territorialità);  
fatture per operazioni esenti art. 10;  
fatture per operazioni non imponibili;  
fatture per operazioni escluse da IVA art. 15.

**RICORDA:** Nella fattura contenente sia importi assoggettati ad IVA che importi non assoggettati, qualora l'importo di questi ultimi sia superiore a 77,47 l'imposta di bollo è dovuta.

Ricordiamo che l'articolo 15 della citata **Tabella B** dichiara esenti in modo assoluto le fatture emesse in relazione ad esportazione di merci, il citato provvedimento fa sì che **siano assoggettate ad imposta di bollo** le corrispondenti fatture **emesse per prestazioni di servizi**.

Infine l'esenzione **non riguarda** le operazioni assimilate all'esportazione (art. 8-bis DPR 633/1972).

#### 04. TABELLA RIEPILOGATIVA

Di quanto detto estraiamo una tabella sinottica ricordando che quando segneremo **DOVUTA** è sempre con riferimento a **fatture superiori a 77,47 euro** e che l'imposta dovuta sarà pari a 2,00 euro.

Regime IVA	Imposta di bollo od esenzione
Regime dei minimi DL 98/2011	<b>DOVUTA</b>
Regime forfettario L 190/2014	<b>DOVUTA</b>
Operazioni imponibili	<b>NO</b>
Operazioni in <i>reverse charge</i>	<b>NO</b>
Esportazioni art. 8 DPR 633/1972	<b>NO</b>
Cessioni intra-UE	<b>NO</b>
Operazioni assimilate alle esportazioni art. 8-bis DPR 633/1972	<b>DOVUTA</b>
Servizi internazionali art. 9 DPR 633/1972	<b>NO</b>
Operazioni esenti art. 10 DPR 633/1972	<b>DOVUTA</b>
Operazioni escluse da IVA art. 15 DPR 633/1972	<b>DOVUTA</b>
Operazioni fuori campo IVA	<b>DOVUTA</b>

#### 05. IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

Con l'introduzione della fattura elettronica si è posto il problema di *come provvedere al pagamento dell'imposta di bollo*, la materia è regolata dal **DM n. 146 del 17.06.2014** che regola il versamento di tale tributo nel caso di documenti informatici.

Nel caso qui in questione ci guida l'**articolo 6** di detto decreto che al **comma 1** stabilisce che l'imposta di bollo sui documenti informatici è corrisposta mediante versamento con

modalità **esclusivamente telematiche** e con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Il successivo **comma 2** fissa dapprima una regola di carattere generale con successiva particolarità dedicata alle fatture elettroniche:

*"Il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno **avviene in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio**. Il pagamento dell'imposta relativa alle **fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo**."*

Il comma prosegue stabilendo che **è l'Agenzia Entrate a dover render nota l'imposta dovuta** sulla base dei dati presenti nei documenti elettronici poiché inviate tramite lo **SdI**. Tale informazione sarà riportata nell'area riservata dei soggetti passivi IVA i quali potranno adempiere al versamento di quanto dovuto mediante il servizio presente nella loro area riservata oppure mediante il modello F24 predisposto dall'Agenzia.

La disposizione ricorda che le fatture elettroniche per le quali è obbligatoria l'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del decreto qui citato.

## **06. COME MATERIALMENTE PROCEDERE AL PAGAMENTO**

Premettiamo che, con **Risoluzione n. 42/E del 9 aprile 2019**, l'AE ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite i modelli "F24" e "F24 Enti pubblici", dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, che sono:

<b>2521</b>	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre
<b>2522</b>	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre
<b>2523</b>	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre
<b>2524</b>	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre
<b>2525</b>	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - SANZIONI
<b>2526</b>	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - INTERESSI

I suddetti codici dovranno essere esposti nella sezione *Erario* in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *"Importi a debito versati"*, con l'indicazione nel campo *"anno di riferimento"* dell'anno cui si riferisce il versamento, nel formato *"AAAA"*.

In sede di compilazione del modello **"F24 Enti pubblici"**, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna **"Importi a debito versati"**, riportando nella sezione **"DETTAGLIO VERSAMENTO"** i seguenti dati:

nel campo "sezione", il valore "F" (Erario);
nel campo "codice tributo/causale", uno dei suddetti codici tributo;
nel campo "riferimento A", nessun valore;
nel campo "riferimento B", l'anno cui si riferisce il versamento, nel formato "AAAA"

Per quanto riguarda il versamento dell'imposta di bollo relativa ai documenti informatici diversi dalle fatture elettroniche, nonché alle fatture elettroniche emesse fino al 31 dicembre 2018 si utilizzeranno i codici:

<b>2501</b>	Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari;
<b>2502</b>	Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari-SANZIONI;
<b>2503</b>	Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari-INTERESSI.

Come detto è possibile effettuare il versamento dell'imposta di bollo dovuta utilizzando il portale **Fatture e Corrispettivi** nella sezione dedicata a questo scopo accedendo attraverso la sezione *Consultazione* all'interno della quale è presente la voce *Pagamento dell'imposta di bollo*.

Il servizio consente di verificare i dati dell'imposta dovuta per ogni trimestre solare visualizzando i dati del soggetto cedente, il trimestre di riferimento, il numero di documenti emessi, il totale dell'imposta calcolata e di procedere al pagamento attestando se l'imposta è stata pagata.